

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 1999****relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina riguardante il regime d'importazione nella Comunità europea di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia**

(1999/873/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) è stato negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina al fine di prorogare, per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000, il regime d'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽¹⁾;
- (2) occorre approvare detto accordo a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina riguardante il regime d'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. HEMILÄ

⁽¹⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.